

**Organo:** DIREZIONE GENERALE Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali

**Documento:** Circolare n. 21 del 12 marzo 2004

**Oggetto:** Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

---

## **Quadro Normativo**

- **Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e Repubblica Italiana<sup>1</sup>.**

Firmata nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000

Ratificata con Legge n. 244 del 19 agosto 2003

(G.U. n. 203 del 2 settembre 2003).

**Entrata in vigore il 1° gennaio 2004.**

- **Accordo Amministrativo di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana<sup>2</sup>.**

Firmato nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

**Entrato in vigore il 1° gennaio 2004.**

## **PREMESSA**

La Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana ed il relativo Accordo Amministrativo di applicazione sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004<sup>3</sup>.

### **1. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO**

La Convenzione si applica alle principali forme di assicurazione sociale e, quindi, anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali<sup>4</sup>.

Dal punto di vista soggettivo<sup>5</sup> si applica, **indipendentemente dalla loro cittadinanza**, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

### **2. ISTITUZIONI COMPETENTI**

L'applicazione della Convenzione, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete<sup>6</sup>:

#### **Per la Santa Sede:**

- a) all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Gestione del Fondo Pensioni, per le prestazioni in denaro
- b) al Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), per le prestazioni in natura.

#### **Per l'Italia**

- a) all'INAIL per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico-legali
- b) alle AA.SS.LL. per le prestazioni sanitarie.

### **3. LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Le norme generali relative alla legislazione applicabile prevedono che il lavoratore cui si applica la Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente<sup>7</sup>.

In particolare è previsto che:

- a)** il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente rimane soggetto alla legislazione di quest'ultima anche se risiede nel territorio dell'altra Parte.
- b)** i dipendenti vaticani indipendentemente dalla loro cittadinanza ed il personale ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede

Le suddette norme comportano, però, delle eccezioni.

### **Eccezioni al punto a)<sup>8</sup>.**

- Il lavoratore, dipendente da un'impresa con sede in una dei due Parti contraenti e temporaneamente distaccato nell'altra Parte, per un periodo massimo di 60 mesi, rimane assoggettato alla legislazione della Parte in cui ha sede l'impresa. Al lavoratore verrà rilasciato un attestato dal quale risulti la durata del distacco<sup>9</sup>.

L'attestato verrà rilasciato:

• **Per la Santa Sede**, dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – Gestione del Fondo Pensioni.

• **Per la Repubblica Italiana**, dall'INPS

- Il lavoratore autonomo che esercita la propria attività sul territorio di entrambe le Parti contraenti è assoggettato alla normativa di sicurezza sociale della Parte sul cui territorio risiede. Il lavoratore dovrà presentare all'Istituzione del luogo di residenza una dichiarazione attestante i redditi percepiti nell'altra Parte<sup>10</sup>.

- Il lavoratore subordinato, non dipendente vaticano, che svolge la propria attività sul territorio dello Stato della Città del Vaticano è soggetto alla legislazione della Repubblica Italiana. I datori di lavoro sono tenuti a presentare, oltre agli adempimenti normalmente previsti per l'iscrizione alle Istituzioni previdenziali, una dichiarazione da cui risulti che l'attività lavorativa viene svolta nello Stato della Città del Vaticano<sup>11</sup>.

### **Eccezione al punto b)<sup>12</sup>:**

I dipendenti vaticani cittadini italiani appartenenti alle categorie di lavoratori di seguito indicate<sup>13</sup> sono iscritti alle Istituzioni italiane, per gli eventi non coperti dalle Istituzioni della Santa Sede:

- dipendenti vaticani in prova
- dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato
- dipendenti vaticani iscritti all'INPS, ai quali si applica la Convenzione amministrativa del 1956, che non optano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, per il Fondo Pensioni vaticano per il regime pensionistico.

### **3.1 Casi particolari**

Le Autorità competenti delle due Parti, possono concordemente stabilire di continuare ad applicare la normativa della Parte contraente alla quale appartiene il lavoratore, qualora si presentino particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età del lavoratore) che renderebbero meno favorevole l'applicazione della legislazione della Parte sul cui territorio viene svolta l'attività lavorativa<sup>14</sup>.

## **4. PRESTAZIONI ECONOMICHE – ESPORTABILITA'**

Il lavoratore che ha diritto a prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, le riceverà integralmente, senza limitazioni e restrizioni, ovunque risieda<sup>15</sup>.

Il pagamento delle prestazioni in denaro verrà effettuato ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto, direttamente dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica<sup>16</sup>.

### **4.1 Cumulo**

In presenza di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione o redditi di diversa natura, le disposizioni previste per la riduzione, sospensione o soppressione dalla legislazione di una Parte contraente sono opponibili al beneficiario, anche se si tratta di redditi o prestazioni acquisiti in base alla

legislazione dell'altra Parte contraente.

Tali disposizioni non si applicano se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per infortunio o malattia professionale, o per pensioni, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti<sup>17</sup>.

## **5. PRESTAZIONI SANITARIE**

I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, hanno diritto a prestazioni sanitarie in conformità alla legislazione di una delle Parti contraenti e soggiornano o risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente possono<sup>18</sup>:

- beneficiare delle prestazioni in natura erogate dall'Istituzione competente secondo la legislazione che essa applica

ovvero

- scegliere di ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'Istituzione competente. La durata delle prestazioni è stabilita dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente.

In entrambi i casi l'Istituzione competente dovrà rilasciare al lavoratore un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.

L'attestato, che per la Repubblica Italiana è rilasciato dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti, dovrà essere presentato dal lavoratore all'Istituzione del luogo di residenza<sup>19</sup>.

## **6. PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA**

La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura specificatamente elencati nell'allegato B dell'Accordo Amministrativo devono essere autorizzate dall'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza<sup>20</sup>. Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta di autorizzazione ed in mancanza di parere negativo da parte dell'Istituzione competente, le prestazioni vengono comunque erogate<sup>21</sup>.

In caso di urgenza assoluta, l'Istituzione del luogo di residenza provvede all'erogazione di quanto richiesto dandone immediata comunicazione all'Istituzione competente<sup>22</sup>.

## **7. MALATTIE PROFESSIONALI**

### **Esposizione al rischio in una sola Parte**

Al lavoratore che ha contratto una malattia professionale dopo avere svolto attività rischiosa esclusivamente sul territorio di una Parte contraente, si applicherà la legislazione di questa Parte anche se la malattia si è manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente<sup>23</sup>.

### **Esposizione al rischio nelle due Parti contraenti**

Al lavoratore che ha contratto una malattia professionale dopo avere svolto attività rischiosa in entrambi i territori delle due Parti verrà applicata la legislazione della Parte dove da ultimo ha svolto tale attività<sup>24</sup>.

Il lavoratore può presentare la richiesta di prestazioni<sup>25</sup> sia all'Istituzione della Parte dove da ultimo è stato esposto al rischio specifico, sia all'Istituzione dell'altra Parte contraente.

In quest'ultimo caso la domanda, unitamente alla documentazione completa, verrà tempestivamente trasmessa all'Istituzione competente che ne informerà il lavoratore.

Se, esaminata l'istanza, l'Istituzione a cui compete la prestazione verifica che, per quanto concerne i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette sollecitamente all'Istituzione dell'altra Parte l'intera documentazione comprensiva dei rapporti e degli esami medici effettuati nonché copia della decisione di rigetto

b) notifica la propria decisione motivata al lavoratore, indicando mezzi e termini per presentare eventuale ricorso nonché la data di trasmissione della domanda all'Istituzione dell'altra Parte.

## **8. AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

### **Esposizione al rischio in una sola Parte**

Le ulteriori prestazioni in denaro richieste dal lavoratore in caso di aggravamento della malattia professionale, continueranno ad essere erogate dalla Istituzione della Parte che ha già provveduto al primo indennizzo.

Ciò vale soltanto se l'assicurato nel frattempo non è stato esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte<sup>26</sup>.

### **Esposizione al rischio nelle due Parti contraenti**

L'Istituzione della Parte che ha già indennizzato il lavoratore per la malattia professionale rimane competente anche in caso di aggravamento della stessa. Ciò a condizione che l'assicurato non abbia esercitato ulteriori attività lavorative che hanno provocato o aggravato la malattia o che le abbia esercitate nel territorio di questa Parte<sup>27</sup>.

Se, però, successivamente alla fruizione delle prestazioni, l'attività lavorativa morbigena è stata svolta anche nell'altra Parte, le ulteriori prestazioni dovute per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciuto sono a carico dell'Istituzione di quest'ultima Parte<sup>28</sup>.

In ogni caso il lavoratore deve fornire all'Istituzione cui chiede le ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata<sup>29</sup>.

## **10. EVENTI PREGRESSI**

Per la valutazione del grado di invalidità al lavoro, l'Istituzione cui compete l'indennizzo dovrà prendere in considerazione i postumi derivanti da precedenti infortuni o malattie professionali verificatisi nell'altra Parte contraente.

Qualora il lavoratore fosse già titolare di prestazioni per il precedente infortunio o malattia professionale, l'Istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza tra le due prestazioni<sup>30</sup>.

All'Istituzione della Parte dove si è verificato l'ultimo infortunio, il lavoratore e l'Istituzione dell'altra Parte dovranno fornire tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni, indipendentemente dal grado di invalidità derivatone<sup>31</sup>.

## **11. INFORTUNIO IN ITINERE**

L'infortunio che si verifica sul territorio di una Parte contraente diverso dalla Parte competente è considerato come avvenuto sul territorio di quest'ultima<sup>32</sup>.

## **12. NOTIFICA DI INFORTUNIO**

Ogni infortunio sul lavoro che causi o possa causare la morte o l'incapacità permanente, totale o parziale, deve essere oggetto di immediata notifica tra le Istituzioni delle due Parti contraenti<sup>33</sup>.

## **13. ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI**

Gli accertamenti medico legali vengono effettuati dall'Istituzione competente su richiesta ed a carico dell'Istituzione dell'altra Parte.

Nei casi in cui il lavoratore ha richiesto le prestazioni ad entrambe le Parti contraenti, le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse sono a carico della Parte che ha effettuato gli accertamenti<sup>34</sup>.

## **14. RIMBORSI**

Gli oneri relativi a prestazioni in natura e a concessione di protesi nonché quelli inerenti le visite e gli accertamenti medico-legali sono rimborsati dall'Istituzione competente all'Istituzione che li ha sostenuti per l'importo effettivo ed avranno cadenza annuale.

L'importo effettivo del rimborso sarà quello che risulta dalla contabilità dell'Istituzione che vi ha provveduto.

Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi sono gratuiti<sup>35</sup>.

La Direzione Generale (Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali), quale Organismo di Collegamento<sup>36</sup>, provvederà a recuperare le spese anticipate dopo avere ricevuto dalle competenti Unità territoriali i relativi moduli.

## **15. DOMANDE, DICHIARAZIONI, RICORSI**

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto all'Istituzione di una delle due Parti contraenti, possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all'Istituzione dell'altra Parte.

Quest'ultima provvederà a trasmettere immediatamente la documentazione all'Istituzione competente dell'altra Parte.

La domanda di prestazione che viene presentata all'Istituzione competente di una delle due Parti vale come fosse presentata anche all'altra Istituzione purché l'interessato abbia indicato chiaramente di voler conseguire le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte<sup>37</sup>.

La Sede che riceve l'istanza, la dichiarazione o il ricorso di competenza dell'altra Parte deve apporvi il timbro con la data di arrivo.

## **16. DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI**

Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti debbono prestarsi reciproca assistenza e collaborare anche ai fini dell'accertamento sui posti di lavoro sia del rischio professionale, sia delle cause e circostanze relative all'evento infortunistico. In caso fossero necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, possono avvalersi del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di quest'ultima Parte<sup>38</sup>.

## **17. FORMULARI**

I formulari necessari all'applicazione della Convenzione sono in corso di definizione tra il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle altre Istituzioni italiane competenti, e le Istituzioni della Santa Sede.

Non appena perfezionati saranno tempestivamente trasmessi alle Unità territoriali.

### **Disposizioni**

Le Unità territoriali dell'Istituto applicheranno la Convenzione e l'Accordo amministrativo nello spirito di reciproca collaborazione con tutte le Istituzioni interessate.

Eventuali inconvenienti e difficoltà di applicazione della presente Convenzione dovranno essere segnalati a questa Direzione Generale – Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio CASTRO

**Allegati: 1****Allegati: 2**

- 
1. Allegato 1.
  2. Allegato 2.
  3. Convenzione, art. 39.
  4. Convenzione, art. 2.
  5. Convenzione, art. 3.
  6. Accordo amministrativo, artt. 2 e 3.
  7. Convenzione, art. 8.
  8. Convenzione, art. 9.1.
  9. Accordo amministrativo, art. 6.
  10. Accordo amministrativo, art. 7.
  11. Accordo Amministrativo, art. 8.
  12. Convenzione, art. 9.2.
  13. Accordo Amministrativo, art. 9.
  14. Convenzione, art. 10.
  15. Convenzione, art. 5.
  16. Convenzione, art. 16, lettera b; Accordo amministrativo, art. 16.
  17. Convenzione, art. 7.
  18. Convenzione, art. 16.
  19. Accordo Amministrativo, art. 13.
  20. Convenzione, art. 18.
  21. Accordo Amministrativo, art. 14.1.
  22. Accordo Amministrativo, art. 14.2.
  23. Convenzione, art. 20.1.
  24. Convenzione, art. 21.
  25. Accordo Amministrativo, art. 17.
  26. Convenzione, art. 20.2.
  27. Convenzione, art. 22 lett. a.
  28. Convenzione, art. 22 lett. b.
  29. Accordo Amministrativo, art. 18.
  30. Convenzione, art. 23.
  31. Accordo Amministrativo, art. 19.
  32. Convenzione, art. 17.
  33. Convenzione, art. 24.
  34. Convenzione, art. 36.
  35. Convenzione, art. 19. Accordo Amministrativo, art. 15.
  36. Accordo Amministrativo, art. 3.
  37. Convenzione, art. 33.
  38. Convenzione, art. 28. Accordo Amministrativo, art. 20.